

PROCEDURA OPERATIVA DI SNAM RETE GAS

**PER L'ADESIONE VOLONTARIA ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI GAS NATURALE SECONDO QUANTO
DISPOSTO DAL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DEL 23 NOVEMBRE 2012**

INDICE

OGGETTO	2
CAPITOLO 1:	COMUNICAZIONE DELLE MODALITA' DI ADESIONE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI.....	3
1.1	COMUNICAZIONI A SNAM RETE GAS DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO 11 SETTEMBRE 2007 E ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO 23 NOVEMBRE 2012.....	3
1.2	COMUNICAZIONI A SNAM RETE GAS PER SUBENTRI NELLA FORNITURA A CLIENTI FINALI	6
1.3	MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI A SNAM RETE GAS.....	6
CAPITOLO 2:	COMUNICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEL CONTENIMENTO.....	7
2.1	COMUNICAZIONE DEI DATI DI RIFERIMENTO.....	7
2.2	COMUNICAZIONE DEI DATI DI MISURA DEI CONSUMI PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA DI ALTRE RETI DI TRASPORTO.....	7
2.3	SEGNALAZIONE DI EVENTI SIGNIFICATIVI DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI GAS.....	7
CAPITOLO 3:	DETERMINAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI	9
3.1	COMUNICAZIONE DELLE RICHIESTE DI RIDUZIONE.....	9
3.2	CALCOLO DEL CONSUMO MEDIO	9
CAPITOLO 4:	CONDIZIONI ECONOMICHE PER I SOGGETTI CHE ADERISCONO AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI.....	11
ALLEGATI	12

OGGETTO

La presente procedura ha per oggetto le modalità e i termini per la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini dell'espletamento degli obblighi di contenimento dei consumi di gas con riferimento al periodo dal 14 gennaio 2013 al 31 marzo 2013, previsti da:

- i decreti del Ministro dello sviluppo economico 11 settembre 2007 (di seguito: Decreto 11 settembre 2007) e 23 novembre 2012 (di seguito: Decreto 23 novembre 2012);
- le disposizioni dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del Decreto 23 novembre 2012.

Ai sensi del Decreto 23 novembre 2012, l'adesione volontaria al contenimento dei consumi di gas è operante, per l'anno termico 2012/13, per i clienti finali di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del Decreto 11 settembre 2007, per un periodo di sei settimane, anche non consecutive, comprese tra le 11 settimane appartenenti al periodo 14 gennaio 2013 - 31 marzo 2013.

CAPITOLO 1: COMUNICAZIONE DELLE MODALITA' DI ADESIONE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI

1.1 Comunicazioni a Snam Rete Gas di cui all'articolo 7 del Decreto 11 settembre 2007 e all'articolo 3 del Decreto 23 novembre 2012

Entro il **10 dicembre 2012** devono pervenire a Snam Rete Gas le informazioni descritte nella tabella seguente (di seguito: Tabella) da parte di:

- imprese di vendita che forniscono i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di Snam Rete Gas (in Tabella: Impresa di Vendita);
- soggetti mandatari di cui all'articolo 1, comma 4 del Decreto 23 novembre 2012 (in Tabella: Soggetto Mandatario);
- imprese di trasporto diverse da Snam Rete Gas di cui all'articolo 7, comma 2, del Decreto 11 settembre 2007 (in Tabella: Impresa di Trasporto);

Le suddette informazioni devono pervenire a Snam Rete Gas tramite la compilazione dei moduli Excel indicati all'interno della Tabella e allegati alla presente procedura (Allegati 1 ÷ 8).

	Impresa di Vendita	Soggetto Mandatario	Impresa di Trasporto
Elenco dei Punti di Riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del Decreto 11 settembre 2007	AD_IND		AD_IND_T
Elenco dei Punti di Riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) del Decreto 11 settembre 2007	AD_GRP		AD_GRP_T
Elenco dei Punti di Riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) del Decreto 11 settembre 2007	NA_IND		NA_IND_T
Elenco dei Punti di Riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti di cui all'articolo 1, comma 4 del Decreto 23 novembre 2012		AD_MAN	AD_MAN_T

I moduli AD_IND, AD_IND_T, AD_GRP, AD_GRP_T, AD_MAN e AD_MAN_T comprendono le informazioni da comunicare a Snam Rete Gas, relative agli impegni di adesione nonché alle condizioni economiche di adesione previste ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del Decreto 23 novembre 2012.

Le imprese di vendita e i soggetti mandatari che forniscono clienti finali allacciati a reti di altre imprese di trasporto comunicano a tali imprese le informazioni di cui al presente paragrafo, utilizzando rispettivamente i moduli AD_IND, AD_GRP, AD_MAN e NA_IND per le comunicazioni alle imprese di trasporto, entro i termini indicati dalle stesse imprese di trasporto.

Ciascuna impresa di trasporto è tenuta ad inviare a Snam Rete Gas le informazioni ricevute tramite i moduli AD_IND_T, AD_GRP_T, AD_MAN_T e NA_IND_T per le comunicazioni effettuate dalle imprese di trasporto.

L'invio a Snam Rete Gas dei moduli in Tabella deve essere corredato, pena l'irricevibilità della comunicazione, dell'autocertificazione AUT_CER (Allegato 9) per le comunicazioni effettuate dalle imprese di vendita e dai soggetti mandatari, e dell'autocertificazione AUT_CER_T (Allegato 10) per le comunicazioni effettuate dalle altre imprese di trasporto.

Con la sottoscrizione della suddetta Autocertificazione AUT_CER (Allegato 9) le imprese di vendita e i soggetti mandatari, aderenti in maniera volontaria al contenimento dei consumi gas, accettano integralmente le condizioni descritte nella presente procedura.

Con la sottoscrizione della suddetta Autocertificazione AUT_CER_T (Allegato 10) le altre imprese di trasporto accettano integralmente le condizioni descritte nella presente procedura.

Qualora le imprese di trasporto non diano corso a tali comunicazioni secondo le modalità e i termini previsti al presente paragrafo, Snam Rete Gas considera le comunicazioni come non effettuate dalle imprese di vendita ovvero dai soggetti mandatari.

Ai fini della presente procedura i clienti finali che utilizzano il gas naturale per autotrazione direttamente allacciati alla rete di trasporto appartengono alla categoria descritta all'articolo 2, comma 1, lettera f) del Decreto 11 settembre 2007. Non rientrano pertanto tra i soggetti oggetto di comunicazione a Snam Rete Gas.

Nel caso in cui più imprese di vendita riforniscano lo stesso cliente finale presso un punto di riconsegna incluso in uno dei moduli indicati in Tabella, l'impresa di vendita che fornisce i maggiori volumi di gas nel corso dell'Anno Termico 2012-2013 deve darne esplicita indicazione. Qualora tale indicazione non fosse presente, oppure pervenga da più di una impresa di vendita, Snam Rete Gas considera come impresa di vendita che fornisce i maggiori volumi di gas prioritariamente l'impresa che abbia indicato i maggiori impegni di riduzione e, a parità di impegni di riduzione, l'impresa che abbia fatto pervenire per prima la comunicazione.

Qualora un Punto di Riconsegna sia incluso in più di uno dei sopra indicati moduli, Snam Rete Gas considera valide esclusivamente le informazioni contenute in un solo modulo, individuato secondo il seguente ordine di priorità:

- AD_IND, AD_IND_T;
- AD_GRP, AD_GRP_T, AD_MAN, AD_MAN_T.

Snam Rete Gas ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 1, comma 2 del decreto 23 novembre 2012 verifica che le offerte di contenimento siano minori o uguali alla capacità conferita, con riferimento ai clienti finali aderenti al contenimento, presso i rispettivi Punti di Riconsegna. Laddove le offerte di contenimento risultino eccedenti rispetto alla capacità conferita, Snam Rete Gas considererà l'impegno pari alla stessa capacità conferita.

Entro il 17 dicembre 2012 Snam Rete Gas trasmette ad ogni impresa di vendita e a ciascun soggetto mandatario il riepilogo delle informazioni di sua competenza, con l'indicazione dell'eventuale riparto pro quota rispetto ai volumi offerti per ricondurre il quantitativo globale entro il limite di 12 milioni di metri cubi/giorno di cui all'art. 1 comma 2 del decreto 23 novembre 2012.

Ciascuna impresa di vendita e ciascun soggetto mandatario è tenuto a confermare l'obbligo di adesione entro e non oltre il 19 dicembre 2012. In difetto di tale conferma il soggetto verrà escluso dalla partecipazione e la quota ad esso assegnata verrà ridistribuita sui soggetti che hanno confermato l'adesione. Entro il 24 dicembre 2012 Snam Rete Gas trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico il riepilogo completo delle medesime informazioni.

Le comunicazioni trasmesse da Snam Rete Gas entro il 24 dicembre 2012 sulla base delle informazioni ricevute dalle imprese di vendita, nelle modalità e nei termini di cui al presente paragrafo, sono impegnative, non possono subire variazioni e costituiscono il riferimento ai fini dell'esecuzione di tutti gli adempimenti di cui alla presente procedura.

Le imprese di vendita, in relazione ai punti di riconsegna di cui ai moduli AD_IND, e AD_IND_T sono responsabili, a fronte di quanto comunicato da Snam Rete Gas, dell'espletamento degli obblighi connessi alla presente procedura con riferimento al periodo compreso tra il 14 gennaio 2013 e il 31 marzo 2013, fatti salvi i casi di subentro nella fornitura ai clienti finali di cui al successivo paragrafo 1.2.

Le imprese di vendita e i soggetti mandatari, in relazione ai Punti di Riconsegna di cui ai moduli AD_GRP, AD_GRP_T, AD_MAN, e AD_MAN_T, sono responsabili, a fronte di quanto comunicato da Snam Rete Gas, del contenimento dei consumi nonché dell'espletamento degli obblighi connessi alla presente procedura con riferimento al periodo compreso tra il 14 gennaio 2013 e il 31 marzo 2013 indipendentemente da eventuali variazioni dei contratti di fornitura con i clienti finali.

1.2 Comunicazioni a Snam Rete Gas per subentri nella fornitura a clienti finali

I subentri nella fornitura ai clienti finali devono essere comunicati a Snam Rete Gas (devono essere comunicati esclusivamente i subentri riguardanti i clienti finali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto 11 settembre 2007) entro il 4° giorno lavorativo antecedente la data di decorrenza del subentro, tramite il modulo SUBENTRI allegato alla presente procedura (Allegato 11). Tale modulo deve essere debitamente compilato e sottoscritto, pena l'irricevibilità dello stesso, dall'impresa di vendita uscente e dall'impresa di vendita subentrante, la quale diviene responsabile dell'espletamento degli obblighi connessi alla presente procedura.

Al fine dell'individuazione dell'impresa di vendita fornitrice, devono essere comunicati a Snam Rete Gas i subentri aventi decorrenza sino al momento della verifica di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto 23 novembre 2012. Snam Rete Gas comunicherà attraverso il proprio sito Internet la data dalla quale cesserà l'obbligo di comunicazione dei subentri sopra descritto.

1.3 Modalità di trasmissione delle comunicazioni a Snam Rete Gas

Le comunicazioni a Snam Rete Gas relative al presente Capitolo 1 devono essere inviate, pena l'irricevibilità delle stesse, al numero di fax **02 3703 0396** I moduli in formato elettronico indicati nella Tabella devono essere anche inviati, **nella versione excel**, all'indirizzo di posta elettronica **richieste.capacita@snamretegas.it**.

I testi delle autocertificazioni AUT_CER e AUT_CER_T, i moduli di cui alla Tabella ed il modulo SUBENTRI sono disponibili sul sito Internet di Snam Rete Gas, nella sezione Business & Servizi – Anno Termico 2012/13 - Emergenze Climatiche - Misure per il contenimento dei consumi di gas naturale (Decreti MSE 11 settembre 2007 e 23 novembre 2012).

CAPITOLO 2: COMUNICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEL CONTENIMENTO

2.1 Comunicazione dei dati di riferimento

L'impresa di vendita e il soggetto mandatario hanno il compito di tenere aggiornati i riferimenti del personale che deve essere costantemente reperibile da parte di Snam Rete Gas e sono responsabili della gestione dei dati inerenti le comunicazioni operative previste dalla presente procedura di contenimento dei consumi di gas naturale.

A tal proposito l'impresa di vendita e il soggetto mandatario dovranno comunicare in sede di adesione al contenimento dei consumi gas, secondo le tempistiche indicate al paragrafo 1.1 e le modalità indicate al paragrafo 1.3 del presente documento, l'indirizzo di Posta Elettronica e il numero di fax, che Snam Rete Gas utilizzerà per l'invio delle comunicazioni di cui al paragrafo 3.1 della presente procedura.

2.2 Comunicazione dei dati di misura dei consumi presso i punti di riconsegna di altre reti di trasporto

Le imprese di trasporto, al fine di ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 2, del Decreto 11 settembre 2007 e all'articolo 1 del Decreto 23 novembre 2012, sono tenute a trasmettere i dati relativi ai clienti finali aderenti al contenimento ad essi allacciati, attraverso il modulo DATI_MISURA_CLIENTI_FINALI, allegato alla presente procedura (Allegato 12) e disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas nella sezione Business & Servizi – Anno Termico 2012/13 - Emergenze Climatiche - Misure per il contenimento dei consumi di gas naturale (Decreti MSE 11 settembre 2007 e 23 novembre 2012).

Ai fini delle verifiche a consuntivo di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto 23 novembre 2012, le imprese di trasporto trasmettono entro il 10° giorno di ogni mese con riferimento al mese precedente i quantitativi giornalieri di gas prelevati in ciascun punto di riconsegna dai clienti finali aderenti al contenimento dei consumi allacciati alle proprie reti.

Per gli stessi punti di riconsegna, le imprese di trasporto trasmettono, con cadenza giornaliera, il consumo medio dei 30 giorni precedenti determinato secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 3.2.

2.3 Segnalazione di eventi significativi di riduzione del consumo di gas

Come stabilito all'articolo 1, comma 7 del Decreto 23 novembre 2012, i clienti finali sono tenuti a comunicare a Snam Rete Gas le riduzioni del prelievo di gas dovute a cause imprevedibili ed incontrollabili, limitatamente a scioperi, importanti avarie ai componenti del processo produttivo del cliente stesso, ricorso a cassa integrazione.

Tutte le riduzioni significative dei prelievi debbono essere segnalate in consistenza e durata

prevista, e documentate, anche con la dimostrazione della loro imprevedibilità al momento dell'adesione, dal cliente finale contemporaneamente all'impresa maggiore di trasporto, alle relative imprese di vendita ed alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico (per questa ultima utilizzando esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica eventiclienti.gas@mise.gov.it), senza indugio al momento in cui esso ne prevede l'attuazione e comunque entro le 24 ore successive all'evento.

In caso di durata delle riduzioni di prelievo di cui sopra pari almeno a 2 giorni in una specifica settimana, verrà considerata, su richiesta del cliente finale, l'esclusione dal calcolo dei giorni feriali dell'intera settimana e la loro sostituzione con i primi 5 giorni utili antecedenti i suddetti 30 giorni ai fini dei calcoli di cui al prossimo CAPITOLO 3.

Per questi fini è stato predisposto il modulo allegato alla presente procedura (Allegato 13) e disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas nella sezione Business & Servizi – Anno Termico 2012/13 - Emergenze Climatiche - Misure per il contenimento dei consumi di gas naturale (Decreti MSE 11 settembre 2007 e 23 novembre 2012).

CAPITOLO 3: DETERMINAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI

A valle dell'avvenuta dichiarazione del livello di allarme di cui nel piano di emergenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011, in conformità con le disposizioni dell'art. 10 del regolamento (UE) n. 994/2010 e della richiesta di attivazione delle misure di contenimento da parte dell'Autorità Competente, Snam Rete Gas comunica ai soggetti aderenti la relativa richiesta di riduzione.

In tale situazione Snam Rete Gas, al fine di ristabilire il necessario equilibrio tra fabbisogno e disponibilità del sistema nazionale del gas, definisce il volume che ogni soggetto aderente deve rendere disponibile, comunicando la percentuale di riduzione richiesta rispetto al quantitativo comunicato da Snam Rete Gas in sede di definitiva attribuzione.

3.1 Comunicazione delle richieste di riduzione

Snam Rete Gas provvede a inviare via e-mail alle imprese di vendita e ai soggetti mandatari, utilizzando i riferimenti indicati dagli stessi in sede di adesione (paragrafo 2.1 della presente Procedura) le richieste di riduzione dei consumi, secondo il modello allegato alla presente Procedura (Allegato 14), disponibile anche sul sito Internet di Snam Rete Gas, nella sezione Business & Servizi – Anno Termico 2012/13 - Emergenze Climatiche - Misure per il contenimento dei consumi di gas naturale (Decreti MSE 11 settembre 2007 e 23 novembre 2012).

Qualora la richiesta di contenimento dei consumi venga esercitata con preavviso inferiore alle 24 ore, ciascun aderente adempiente, fino allo scadere delle 24 ore previste, ottiene i riconoscimenti per ottemperanza, descritti nella Delibera di cui all'art. 1 comma 8 del decreto 23 novembre 2012, senza essere sottoposto a penali per inadempienza.

3.2 Calcolo del consumo medio

Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del decreto 23 novembre 2012, ai fini della determinazione del comportamento ottemperante od omissivo, il consumo medio viene calcolato come media aritmetica dei 30 volumi giornalieri di prelievo disponibili nei giorni che precedono il giorno antecedente la data della richiesta di contenimento dei consumi, ovvero la media aritmetica dei 30 volumi giornalieri di prelievo disponibili nei giorni che precedono la settimana oggetto di analisi ai fini di quanto disposto dalla Delibera di cui all'art. 1 comma 8 del decreto 23 novembre 2012

La data della richiesta di contenimento dei consumi corrisponde alla data indicata sulla comunicazione, inviata da Snam Rete Gas, di cui al CAPITOLO 3, paragrafo 3.1 della presente Procedura Operativa.

Ai fini del suddetto calcolo del consumo medio sono esclusi i volumi giornalieri dei sabati e delle domeniche nonché dei giorni considerati festività nazionali infrasettimanali e quelli dei giorni compresi nel periodo dal 22 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013, nonché i giorni in cui vi siano state significative riduzioni di prelievo di gas dovute ad eventi non prevedibili al momento dell'adesione volontaria al contenimento dei consumi come descritto dal precedente

paragrafo 2.3.

A tal riguardo le 11 settimane comprese tra il 14 gennaio 2013 e il 31 marzo 2013 sono così suddivise:

- Settimana 1: compresa tra il 14/01/2013 e il 18/01/2013;
- Settimana 2: compresa tra il 21/01/2013 e il 25/01/2013;
- Settimana 3: compresa tra il 28/01/2013 e il 01/02/2013;
- Settimana 4: compresa tra il 04/02/2013 e il 08/02/2013;
- Settimana 5: compresa tra il 11/02/2013 e il 15/02/2013;
- Settimana 6: compresa tra il 18/02/2013 e il 22/02/2013;
- Settimana 7: compresa tra il 25/02/2013 e il 01/03/2013;
- Settimana 8: compresa tra il 04/03/2013 e il 08/03/2013;
- Settimana 9: compresa tra il 11/03/2013 e il 15/03/2013;
- Settimana 10: compresa tra il 18/03/2013 e il 22/03/2013;
- Settimana 11: compresa tra il 25/03/2013 e il 29/03/2013.

CAPITOLO 4: CONDIZIONI ECONOMICHE PER I SOGGETTI CHE ADERISCONO AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI

La determinazione dell'ammontare di premi, penali e rimborsi nei confronti dei soggetti che aderiscono al contenimento dei consumi sarà effettuata sulla base:

- delle condizioni economiche determinate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del Decreto 23 novembre 2012;
- delle informazioni pervenute di cui al precedente Capitolo 1;
- delle richieste di riduzione di cui al precedente Capitolo 3;
- dei dati di misura rilevati a consuntivo.

Snam Rete Gas provvederà a pubblicare le modalità per la determinazione delle condizioni di cui al presente CAPITOLO a seguito dell'emanazione da parte dell'Autorità delle disposizioni previste all'Articolo 1, comma 8 del Decreto 23 novembre 2012.



ALLEGATI